

Messaggio 1301

Concernente l'Autorità competenti a concedere l'autorizzazione a emettere fedeli di deposito (modifica dell'art. 16 L.A.C.)

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Nell'ambito delle norme del titolo diciannovesimo del Codice delle obbligazioni che regola il contratto di deposito il legislatore ha stabilito che l'assuntore di magazzini generali di deposito, il quale si offra pubblicamente per la custodia di merci, può essere autorizzato ad emettere fedeli di deposito per le merci depositate. Queste fedeli di deposito sono carte valori che danno diritto di ritirare le merci depositate e possono essere nominative, all'ordine o al portatore (art. 482 C.O.).

I requisiti di questi titoli sono elencati all'art. 1153 del C.O. il quale stabilisce inoltre, all'art. 1155, che, in mancanza di tali requisiti, i documenti non valgono quali titoli di credito, ma unicamente quali ricevute o documenti probatori.

Quest'ultimo articolo stabilisce tuttavia che i documenti, formalmente regolari, emessi però da magazzinieri che non hanno ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente, valgono come titoli di credito; gli emittenti sono punibili dalla competente Autorità cantonale con l'ammenda fino ai mille franchi.

Ulteriori disposizioni circa il trasferimento di queste carte valori sono contenute nell'art. 925 C.C.S., mentre la loro costituzione in pegno è regolata dall'art. 902 C.C.S.

Nonostante questa esauriente regolamentazione legislativa, le fedeli di deposito non incontrarono il favore dei commercianti ed ebbero in Svizzera una diffusione molto limitata. Nel nostro Cantone l'interesse dei magazzinieri deve essere stato fino ad oggi praticamente nullo in quanto solo di recente pervenne al Consiglio di Stato la prima richiesta di autorizzazione fondata sull'art. 482 C.O. Per questa ragione non si era sinora mai rilevata una lacuna della nostra legge: nella L.A.C. infatti, non è designata l'autorità competente a concedere l'autorizzazione a emanare fedeli di deposito (art. 482 cpv. 1 C.O.) e a procedere contro i magazzinieri che emettono tali carte valori senza essere in possesso di questa autorizzazione (articolo 1155 cpv. 2 C.O.).

Nello studio della questione ci siamo valse del copioso materiale messi cortesemente a disposizione dall'archivio cantonale di Basilea-Città. Questo Cantone infatti, per la sua posizione di porto fluviale, si trovò già nel 1927 a dover statuire sulla prima richiesta di autorizzazione. Valendosi della preziosa collaborazione della Camera di commercio il Consiglio di Stato basilese esperì un'approfondita indagine sulle esperienze acquisite nel settore di alcune città portuali della Germania giungendo a conclusioni che riteniamo interessante riassumere, anche se concernono più le modalità del rilascio dell'autorizzazione (di competenza quindi dell'esecutivo) che non la questione di fondo della designazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione stessa.

Risolta affermativamente la domanda se l'Autorità cantonale poteva imporre al richiedente determinate condizioni, il Consiglio di Stato basilese rinunciò tuttavia a emanare prescrizioni tassative al riguardo, limitandosi ad affermare il principio della non disparità di trattamento nei confronti dei successivi richiedenti.

Le condizioni imposte hanno lo scopo di garantire la fiducia degli acquirenti nelle fedeli di deposito emesse dalle ditte residenti nel Cantone, evitando possibili abusi.

Tali condizioni possono così riassumersi:

1 Obbligo di usare un modulo approvato dall' autorità sul quale siano in particolare riprodotte le disposizioni generali sulla emissione di fedi di deposito stabilite dall' autorità stessa.

2. Divieto al magazziniere di commerciare con le merci depositate , o partecipare in qualsiasi forma al commercio di terzi , ad eccezione degli imballaggi. Al magazziniere è comunque vietato di emettere fedi di deposito per merci proprie.

3. Per la stessa merce non può essere emessa , oltre alla fede di deposito anche un titolo di pegno (warrant).

4. Per le fedi di deposito e le relative merci dev' essere tenuta una contabilità speciale.

5. Il titolare dell' autorizzazione deve prestare una cauzione di Fr. 30.000.--.

Se le altre condizioni non danno motivo a rilievi di merito , la questione della cauzione può apparire troppo onerosa e addirittura vessatoria quando si tratti di una ditta finanziariamente solida e che gode , forse da anni , di una indiscussa reputazione. Sembra quindi opportuno conoscere le ragioni che hanno determinato il Consiglio di Stato basilese a tale disposizione.

La preoccupazione era di stabilire un criterio oggettivo che permettesse di escludere le ditte che non dessero sufficiente affidamento sia per la serietà della gestione , sia per la solvibilità. La Camera di commercio basilese aveva proposto l' esigenza di un capitale minimo di Fr. 500.000 ,-. Oltre al fatto della consistenza finanziaria che permettesse alla ditta di far fronte ad eventuali pretese di risarcimento che , in determinate circostanze avrebbero potuto assommare al valore della merce in questione , la Camera di commercio riteneva che solo una ditta di una certa importanza poteva disporre di un' organizzazione amministrativa-contabile idonea ad assicurare uno svolgimento rapido e pulito delle operazioni e dei controlli necessari per l' emissione delle fedi di deposito.

Di fronte alla richiesta di una ditta con un capitale proprio di Fr. 50.000.-- , che però dava le necessarie garanzie dal profilo della serietà e della correttezza commerciale , ci si rese conto che il criterio proposto dalla Camera di commercio era troppo rigido e che conveniva adottarne uno cui potessero conformarsi tutti i richiedenti seri e di buona reputazione commerciale. La scelta della cauzione fu determinata prevalentemente dalla considerazione che solo una ditta corretta e finanziariamente solida , pur non essendo in grado di immobilizzare capitali propri per un importo relativamente cospicuo , avrebbe potuto produrre una garanzia bancaria a titolo di cauzione. L' Autorità poteva in tal modo evitare un controllo contabile-amministrativo presso il richiedente , misura che , oltre ad essere di onerosa attuazione in quanto dovrebbe ripetersi nel tempo , non sarebbe certamente molto gradita dal richiedente stesso per ovvie ragioni d' ordine psicologico e pratico.

In tale funzione la costituzione di un' adeguata cauzione appare pertanto come misura idonea ad escludere dall' autorizzazione le ditte di dubbia reputazione commerciale o di precaria solidità finanziaria.

Non condividiamo tuttavia la preoccupazione delle Autorità basilesi , che traspare dagli atti , di imporre , in omaggio all' uguaglianza di trattamento , indiscriminatamente tale cauzione a tutti i richiedenti. Ci sembra invece palese che una ditta finanziariamente modesta e di recente costituzione non possa pretendere di essere trattata alla stessa stregua di un' affermata impresa commerciale che può vantare una cospicua consistenza patrimoniale e una pluriennale rispettata reputazione commerciale. A nostro avviso la cauzione dovrà quindi essere richiesta solo in quei casi in cui non è possibile stabilire con sufficiente certezza la solidità Commerciale di un richiedente.

Vogliamo ancora rilevare a questo proposito che la costituzione di una cauzione , sia nella forma di un deposito di contante o di titoli , sia in quella di garanzia bancaria , comporta per l' interessato non trascurabili oneri finanziari. Le banche , ad esempio , esigono una provvigione trimestrale di 1/8 % (che aumenta a 1/4% nel caso in cui non vi sia copertura) oltre al bollo

cantonale. Equo sembra quindi esigere questo sacrificio finanziario solo nei casi giustificati da circostanze speciali. Come abbiamo più sopra rilevato , le descritte modalità di rilascio dell' autorizzazione cadono sotto il potere di apprezzamento dell' Autorità competente ad accordare l' autorizzazione e non formano quindi oggetto di novella legislativa.

Abbiamo tuttavia considerato opportuno orientare il Gran Consiglio circa i criteri generali cui intende ispirarsi il Consiglio di Stato allo scopo di offrire al Legislativo l' occasione per ulteriori suggerimenti , ritenuto che l' approvazione del presente messaggio e dell' annesso disegno di legge sarà interpretato come adesione ai citati criteri.

Da quanto esposto attorno a questo problema riteniamo sia apparso in modo evidente che la competenza ad accordare l' autorizzazione ad emettere fedeli di deposito e a perseguire penalmente gli emittenti non autorizzati debba essere attribuita al Consiglio di Stato. Si tratta infatti di una questione di apprezzamento di determinate qualità e circostanze sulle quali ha certamente veste per statuire un' istanza politico-amministrativa ; tale soluzione è stata adottata d' altronde anche in altri Cantoni (Zurigo : il Dipartimento dell' economia pubblica ; Basilea-Città : il Consiglio di Stato).

Vi invitiamo quindi , onorevoli signori Presidente e Consiglieri , ad approvare l' annesso disegno di legge.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Lafranchi
Il Cancelliere, Beati

Disegno di
LEGGE

di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911: modificazione (del.....)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 11 giugno 1965 n. 1301 del Consiglio di Stato ,

d e c r e t a :

Art. 1

Al secondo capoverso dell' art. 16 della Legge di applicazione e complemento del C.C.S. è aggiunto il seguente numero:

«9. per l' autorizzazione a emanare fedeli di deposito (482 cpv. 1 CO) e per infliggere l' ammenda agli emittenti non autorizzati (1155 cpv. 2 CO)».

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum , la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.